BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO SOCIETÀ COOPERATIVA



SEDE LEGALE IN CALCIO (BERGAMO), VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N. 51 – DIREZIONE GENERALE IN COVO (BERGAMO), VIA TRENTO, N. 17
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA AL N. 8514 - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE AL N. A160539
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO AL N. 02249360161 - ISCRITTA AL REA DI BERGAMO AL N. 274586
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02249360161

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sito Internet: www.bccoqlipeserio.it

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

RELATIVO AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATO:

BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO – OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO
BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO – OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE
BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO – OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO
(PREFISSATO - VARIABILE / PREFISSATO - FLOATING STEP UP)
BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO – OBBLIGAZIONI STEP UP/STEP DOWN
BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO – OBBLIGAZIONI ZERO COUPON
CON POSSIBILITÀ DI DEVOLUZIONE DI UNA PERCENTUALE DELL'IMPORTO NOMINALE COLLOCATO
(CON EVENTUALE AMMONTARE MASSIMO ESPRESSO IN EURO)

A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), ENTI, FONDAZIONI,
ASSOCIAZIONI, ENTI ECCLESIASTICI E ALTRI SOGGETTI NON AVENTI FINI DI LUCRO,
CHE PERSEGUONO SCOPI DI UTILITÀ SOCIALE

DELLA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO SOCIETÀ COOPERATIVA IN QUALITÀ DI EMITTENTE E RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO

Il presente documento costituisce un Supplemento (il **"Supplemento"**) al Prospetto di Base (il **"Prospetto di Base"**) ed è redatto ai sensi della Deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 Aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE, così come modificati dalla Direttiva 2010/73 UE e dai Regolamenti Delegati (UE) n. 486/2012 e n. 862/2012.

Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 19 Aprile 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0110327/18 del 13 Aprile 2018.

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al sopra citato Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 06 Marzo 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055078/18 del 28 Febbraio 2018.

L'informativa completa sulla Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio società cooperativa e sugli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del presente Supplemento e del Prospetto di Base nonché delle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base e del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità degli investimenti che verranno proposti e sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.



Il presente Supplemento, il Prospetto di Base e tutti i documenti ivi incorporati mediante riferimento sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, società cooperativa, in Calcio (Bg), via Papa Giovanni XXIII n. 51 e sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente www.bccoglioeserio.it.



AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto nel suo complesso, così come modificato e integrato dal presente Supplemento, inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui opera nonché agli strumenti finanziari offerti.

Per una dettagliata descrizione dei singoli fattori di rischio si fa rinvio al paragrafo 3 del Documento di Registrazione, dove sono riportati i fattori di rischio relativi all'Emittente, e al paragrafo 2 della Nota Informativa, dove sono riportati i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.

Il presente Supplemento è redatto al fine di fornire agli investitori informazioni aggiornate con riferimento al procedimento notificato alla Banca in data 15 marzo 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo, riferito ad illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25-ter, comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/01, addebitato alla Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba relativamente agli esercizi 2013 e 2014, ovvero prima della fusione per incorporazione della stessa nella Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo, ora Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, divenuta operativa il 1º luglio 2015.

In particolare, si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

1. Si evidenzia che l'Emittente ha registrato una perdita al 30 giugno 2017 pari a 0,226 mln di euro.

Tale risultato negativo è stato determinato principalmente da un significativo impatto delle rettifiche/riprese di valore per deterioramento crediti.

Per un'analisi dettagliata, si rinvia alla lettura del paragrafo "3. FATTORI DI RISCHIO" del Documento di Registrazione e, in particolare, del punto "3.1.1. Rischio connesso alla perdita registrata al 30 giugno 2017".

2. Si informa che, in data 15 marzo 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo ha notificato alla Banca un procedimento, riferito ad illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25-ter, comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/01, addebitato alla Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba relativamente agli esercizi 2013 e 2014, ovvero prima della fusione per incorporazione della stessa nella Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo, ora Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, divenuta operativa il 1° luglio 2015.

La Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, nella qualità oggettiva di incorporante della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba, è chiamata a rispondere dell'accusa di mancata adozione ed efficace attuazione di modello organizzativo idoneo a prevenire il reato di false comunicazioni sociali da parte della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba. In particolare, la Banca è indagata – quale soggetto che si è avvantaggiato dei reati commessi dai soggetti apicali – per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di false comunicazioni sociali (di cui agli artt. 110 c.p. e 2621 c.c.). Tale vantaggio è costituito dall'esposizione a bilancio, per l'esercizio 2013, di un utile di esercizio positivo in luogo di una perdita e, per l'esercizio 2014, di una perdita significativamente più contenuta in luogo della perdita effettiva.

În caso di condanna, alla Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio può essere applicata una sanzione pecuniaria di importo compreso tra euro 51.646,00 ed euro 619.748,00.

Anche nel caso di irrogazione della sanzione nell'importo massimo, tale importo non è considerato rilevante ai fini della compromissione della solvibilità della Banca.

Per un'analisi dettagliata, si rinvia alla lettura del paragrafo "3. FATTORI DI RISCHIO" del Documento di Registrazione e, in particolare, del punto "3.1.13. Rischio Legale".

3. Nel periodo dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2017 si è verificato un peggioramento della qualità del credito dell'Emittente, con riferimento sia ai crediti deteriorati (lordi e netti) che alle sofferenze (lorde e nette) rispetto al totale dei crediti. Inoltre, nel medesimo periodo, i coefficienti relativi ai crediti deteriorati (lordi e netti) e alle sofferenze (lorde e nette) dell'Emittente sono risultati sempre superiori ai dati medi del Sistema Bancario.

Tale andamento riflette il perdurare della congiuntura negativa e l'elevata incertezza sulle prospettive di ripresa che hanno interessato anche il territorio dove la Banca opera nonché l'attività di riclassificazione dei crediti deteriorati posta in essere dalla Banca nel corso del primo semestre 2017, con passaggio a sofferenza di partite precedentemente classificate come inadempienze probabili.

Si segnala inoltre che, a partire dal 1º gennaio 2018, l'Emittente dovrà applicare le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie previste dall'IFRS 9. L'applicazione dell'IFRS 9 potrebbe avere impatti di natura contabile legati alla rappresentazione nel bilancio dell'Emittente degli strumenti finanziari nonché alla quantificazione dei correlati effetti economici, incluse le rettifiche di valore sui crediti.



Tali effetti al momento non sono quantificabili sia per quel che riguarda gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, sia in relazione a profili di adeguatezza patrimoniale. L'applicazione del nuovo principio contabile potrebbe comportare effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Per un'analisi dettagliata, si rinvia alla lettura del paragrafo "3. FATTORI DI RISCHIO" del Documento di Registrazione e, in particolare, dei punti "3.1.2. Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito" e "3.1.3. Rischio connesso all'entrata in vigore del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments"".

- **4.** Si segnala che, dall'08 novembre 2016 al 30 gennaio 2017, la Banca è stata sottoposta ad accertamento ispettivo ordinario da parte della Banca d'Italia. Gli esiti di tale accertamento, comunicati alla Banca in data 14 aprile 2017, hanno fatto emergere risultanze parzialmente favorevoli (giudizio corrispondente alla posizione 2, in una scala da "1 favorevole" a "4 sfavorevole", in ordine decrescente). La Banca d'Italia ha invitato l'Emittente a inserire in un quadro organico di programmazione delle grandezze patrimoniali e creditizie le iniziative di rilancio della redditività, inclusa anche l'adozione di interventi per la gestione dei crediti deteriorati.
- La Banca, alla luce dei sopra citati esiti ispettivi e delle richieste formulate dall'Organo di Vigilanza, ha comunicato alla Banca d'Italia le iniziative già adottate e quelle programmate al fine di rimuovere le lacune emerse riguardo ai sequenti punti:
- i) Modalità e tempi della revisione dei processi operativi dell'Ufficio Controllo dei Rischi.
- ii) Affinamento dei criteri per il controllo andamentale del credito e per l'individuazione tempestiva dei segnali di difficoltà.
- iii) Iniziative volte ad assicurare la concessione prudente delle misure di forbearance e per la definizione dei limiti di concentrazione stringenti.
- iv) Impatto sui costi di struttura del complesso delle misure individuate per il contenimento delle spese e la razionalizzazione della rete di vendita, oltre che degli interventi per la gestione dei crediti deteriorati. In proposito si segnala che, in data 22 gennaio 2018, il C.d.A. della Banca ha avviato le attività di cessione di una parte degli NPL (non performing loans) nell'ambito del programma progettuale del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo.
- v) Prospettive dell'azione di sviluppo dei servizi in termini di volumi e margini netti attesi, anche alla luce dell'andamento registrato nel passato.
- vi) Aggiornamento della policy di valutazione dei crediti.
- Per un'analisi dettagliata, si rinvia alla lettura del paragrafo "3. FATTORI DI RISCHIO" del Documento di Registrazione e, in particolare, del punto "3.1.4. Rischio relativo agli accertamenti ispettivi dell'Autorità di Vigilanza".
- **5.** In data 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge n. 49/2016 riguardante la conversione del Decreto Legge 14 febbraio 2016 n. 18 recante disposizioni in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC). La riforma prevede l'obbligo per le BCC di aderire a un Gruppo Bancario Cooperativo (di seguito "GBC") che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L'adesione a un GBC è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo. L'Emittente non si è avvalso della c.d. "way-out" avendo un patrimonio netto inferiore a 200 milioni di **e**uro e, pertanto, entrerà a far parte di un GBC quando questo verrà costituito.
- Ad esito della consultazione pubblica relativa alla normativa secondaria di attuazione della suddetta riforma delle BCC, il 3 novembre 2016 la Banca d'Italia, mediante il 19° aggiornamento alla propria circolare 285 del 17/12/2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", ha provveduto a emanare le norme di attuazione della citata legge di riforma, che disciplinano tra l'altro il contenuto minimo del contratto di coesione (tramite il quale le banche di credito cooperativo aderiscono al GBC e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa) e le caratteristiche della garanzia. Da tale data (03 novembre 2016) ha avuto inizio il periodo transitorio (massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d'Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi.

L'Assemblea dei soci della Banca del 27 maggio 2017 ha manifestato l'intenzione di aderire al GBC che verrà costituito da Iccrea Banca e di sottoscrivere il relativo "contratto di coesione". Pertanto, sussiste il rischio che in futuro, come conseguenza dell'adesione della Banca al predetto GBC, di cui non si può al momento prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l'attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell'Emittente (c.d. "free capital") rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l'attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l'obbligo per la Banca di impegnare proprie risorse patrimoniali:

- per rispondere di obbligazioni verso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo GBC;
- per fornire sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità di altre banche aderenti al medesimo GBC.

Sempre in relazione alla riforma del settore del credito cooperativo, si segnala che a settembre 2017 la Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica su nuove disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo (BCC), conclusasi il 10 novembre 2017.



Le nuove disposizioni si propongono di coordinare la specifica disciplina applicabile alle singole BCC con la disciplina del GBC contenuta nel Testo Unico Bancario e nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Allo stesso tempo, le disposizioni preservano, nell'attuale contesto normativo e di mercato, i caratteri di mutualità e localismo tipici di questa categoria di banche. Con le nuove disposizioni viene introdotta la disciplina prudenziale delle azioni di finanziamento, strumento di capitale utilizzabile per ripatrimonializzare tempestivamente le BCC; sono rivisti i criteri che presiedono alla competenza territoriale, resi più flessibili anche per rimuovere possibili ostacoli alla razionalizzazione della rete territoriale dei costituendi gruppi bancari cooperativi; viene modificata la regola di operatività prevalente con i soci (che rileva anche per la mutualità delle BCC), per tenere conto della rilevanza che assumeranno, nei gruppi bancari cooperativi, le esposizioni infragruppo nell'ambito dei meccanismi di gestione della liquidità e di garanzia reciproca; vengono aggiornate e modificate le norme in materia di attività esercitabili e partecipazioni detenibili, ampliando le possibilità operative delle BCC in considerazione dell'accresciuta capacità di controllo dei rischi consequibile grazie alle strutture di gruppo.

L'investimento in Obbligazioni dell'Emittente, pertanto, potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo GBC (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale – c.d. "Free Capital"). Al riguardo si segnala che al 30 giugno 2017 il "Free Capital" regolamentare dell'Emittente, calcolato sui rischi di primo pilastro (credito, mercato e operativo) era pari a euro 48.650.252.

Per un'analisi dettagliata, si rinvia alla lettura del paragrafo "3. FATTORI DI RISCHIO" del Documento di Registrazione e, in particolare, del punto "3.1.5. Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)".

6. L'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. "bail-in" – o "salvataggio interno" – ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del c.d. "bail-in" l'investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni.

Per maggiori informazioni si rinvia al punto "2.1.1. Rischio connesso all'utilizzo del bail in" e al punto "2.1.2. Rischio di Credito per il sottoscrittore" riportati al paragrafo "2. FATTORI DI RISCHIO" della Nota Informativa.

7. Le Obbligazioni oggetto del Programma di Emissione definito nel presente Prospetto di Base non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati. L'Emittente non richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso Sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, né l'Emittente né altri soggetti agiranno in qualità di Internalizzatore Sistematico.

L'Emittente non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni, su richiesta dell'investitore, né sono previsti altri soggetti che nel mercato secondario assumono l'impegno a effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni.

Si richiama pertanto l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che il medesimo potrebbe non riuscire a vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale a causa dell'assenza di canali di disinvestimento dei titoli.

Per un'analisi dettagliata, si rinvia alla lettura del paragrafo "2. FATTORI DI RISCHIO" della Nota Informativa e, in particolare, del punto "2.1.5. Rischio di Liquidità".

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), gli investitori che abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere prodotti finanziari prima della pubblicazione di un Supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro 2 giorni lavorativi successivi a tale pubblicazione ovvero dalla data di pubblicazione del relativo avviso, se successiva, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7 del TUF e che hanno implicato la redazione e pubblicazione del Supplemento siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna degli strumenti finanziari.

Dalla data di notifica del procedimento sopra richiamato da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo, ovvero il 15 marzo 2018, alla data di pubblicazione del presente Supplemento, l'Emittente non ha effettuato e non ha in corso di effettuazione offerte al pubblico di prestiti obbligazionari a valere sul Prospetto di Base approvato dalla Consob.



INDICE	Pagina
1. MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO	7
2. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE" DEL PROSPETTO DI BASE	8
3. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	10
4. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE	11
5. Modifiche e integrazioni alla "Sezione III – Nota di Sintesi" del Prospetto di Base	13
6. Modifiche e integrazioni alla "Sezione V – Documento di Registrazione" del Prospetto di Base	14
6.1. Paragrafo 3.1.13. Rischio Legale	14
6.2. Paragrafo 11.6. Procedimenti giudiziari e arbitrali	16
7. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE COPERTINE DEI MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROSPETTO	
DI BASE	17



1. MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente documento costituisce il Supplemento al Prospetto di Base della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio società cooperativa, depositato presso la CONSOB in data 06 Marzo 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055078/18 del 28 Febbraio 2018, ed è redatto al fine di fornire agli investitori informazioni aggiornate con riferimento al procedimento notificato alla Banca in data 15 marzo 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo, riferito ad illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25-ter, comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/01, addebitato alla Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba relativamente agli esercizi 2013 e 2014, ovvero prima della fusione per incorporazione della stessa nella Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo, ora Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, divenuta operativa il 1º luglio 2015.

Si fa presente che le modifiche e integrazioni sono apportate integrando i paragrafi oggetto di rettifica. Le parti del Prospetto di Base non espressamente menzionate come oggetto di modifica restano invariate.

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), gli investitori che abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere prodotti finanziari prima della pubblicazione di un Supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro 2 giorni lavorativi successivi a tale pubblicazione ovvero dalla data di pubblicazione del relativo avviso, se successiva, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7 del TUF e che hanno implicato la redazione e pubblicazione del Supplemento siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna degli strumenti finanziari.

Dalla data di notifica del procedimento sopra richiamato da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo, ovvero il 15 marzo 2018, alla data di pubblicazione del presente Supplemento, l'Emittente non ha effettuato e non ha in corso di effettuazione offerte al pubblico di prestiti obbligazionari a valere sul Prospetto di Base approvato dalla Consob.



2. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE" DEL PROSPETTO DI BASE

Si riportano di seguito le modifiche e integrazioni apportate alle "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE" del Prospetto di Base. Si segnala che le integrazioni sono riportate con testo in grassetto sottolineato tra parentesi quadre mentre le eliminazioni sono riportate con testo barrato. Le "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE" non espressamente menzionate come oggetto di modifica restano invariate, fatta eccezione per la numerazione progressiva.

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto nel suo complesso e negli eventuali supplementi, [così come modificato e integrato dal presente Supplemento], inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui opera nonché agli strumenti finanziari offerti.

Per una dettagliata descrizione dei singoli fattori di rischio si fa rinvio al paragrafo 3 del Documento di Registrazione, dove sono riportati i fattori di rischio relativi all'Emittente, e al paragrafo 2 della Nota Informativa, dove sono riportati i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.

[Il presente Supplemento è redatto al fine di fornire agli investitori informazioni aggiornate con riferimento al procedimento notificato alla Banca in data 15 marzo 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo, riferito ad illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25-ter, comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/01, addebitato alla Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba relativamente agli esercizi 2013 e 2014, ovvero prima della fusione per incorporazione della stessa nella Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo, ora Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, divenuta operativa il 1º luglio 2015.

In particolare, si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

[omissis]

[2. Si informa che, in data 15 marzo 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo ha notificato alla Banca un procedimento, riferito ad illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25-ter, comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/01, addebitato alla Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba relativamente agli esercizi 2013 e 2014, ovvero prima della fusione per incorporazione della stessa nella Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo, ora Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, divenuta operativa il 1° luglio 2015.

La Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, nella qualità oggettiva di incorporante della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba, è chiamata a rispondere dell'accusa di mancata adozione ed efficace attuazione di modello organizzativo idoneo a prevenire il reato di false comunicazioni sociali da parte della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba. In particolare, la Banca è indagata – quale soggetto che si è avvantaggiato dei reati commessi dai soggetti apicali – per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di false comunicazioni sociali (di cui agli artt. 110 c.p. e 2621 c.c.). Tale vantaggio è costituito dall'esposizione a bilancio, per l'esercizio 2013, di un utile di esercizio positivo in luogo di una perdita e, per l'esercizio 2014, di una perdita significativamente più contenuta in luogo della perdita effettiva. In caso di condanna, alla Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio può essere applicata una sanzione pecuniaria di importo compreso tra euro 51.646,00 ed euro 619.748,00.

Anche nel caso di irrogazione della sanzione nell'importo massimo, tale importo non è considerato rilevante ai fini della compromissione della solvibilità della Banca.

Per un'analisi dettagliata, si rinvia alla lettura del paragrafo "3. FATTORI DI RISCHIO" del Documento di Registrazione e, in particolare, del punto "3.1.13. Rischio Legale".

[omissis]



[Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), gli investitori che abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere prodotti finanziari prima della pubblicazione di un Supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro 2 giorni lavorativi successivi a tale pubblicazione ovvero dalla data di pubblicazione del relativo avviso, se successiva, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7 del TUF e che hanno implicato la redazione e pubblicazione del Supplemento siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna degli strumenti finanziari.

Dalla data di notifica del procedimento sopra richiamato da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo, ovvero il 15 marzo 2018, alla data di pubblicazione del presente Supplemento, l'Emittente non ha effettuato e non ha in corso di effettuazione offerte al pubblico di prestiti obbligazionari a valere sul Prospetto di Base approvato dalla Consob.



3. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

3.1. PERSONE RESPONSABILI DELLE INFORMAZIONI FORNITE NEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

La Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, società cooperativa, con sede legale in Calcio (Bg), via Papa Giovanni XXIII n. 51, legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 40 dello Statuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Battista De Paoli, si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente Supplemento al Prospetto di Base.

3.2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, società cooperativa, in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Battista De Paoli, dichiara di aver adottato la ragionevole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente Supplemento al Prospetto di Base e attesta che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO SOCIETÀ COOPERATIVA

IL PRESIDENTE DEL CANSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STA DE PAOLI

BA



4. Modifiche e integrazioni alla Copertina del Prospetto di Base

La copertina del Prospetto di Base è stata integralmente sostituita al fine di recepire gli estremi del provvedimento di approvazione del Supplemento al Prospetto di Base. Si riporta di seguito la nuova copertina.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO SOCIETÀ COOPERATIVA



SEDE LEGALE IN CALCIO (BERGAMO), VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N. 51 – DIREZIONE GENERALE IN COVO (BERGAMO), VIA TRENTO, N. 17
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA AL N. 8514 - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE AL N. A160539
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO AL N. 02249360161 - ISCRITTA AL REA DI BERGAMO AL N. 274586
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02249360161

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sito Internet: www.bccoglioeserio.it

PROSPETTO DI BASE

RELATIVO AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATO:

BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO – OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO
BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO – OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE
BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO – OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO
(PREFISSATO - VARIABILE / PREFISSATO - FLOATING STEP UP)
BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO – OBBLIGAZIONI STEP UP/STEP DOWN
BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO – OBBLIGAZIONI ZERO COUPON

CON POSSIBILITÀ DI DEVOLUZIONE DI UNA PERCENTUALE DELL'IMPORTO NOMINALE COLLOCATO (CON EVENTUALE AMMONTARE MASSIMO ESPRESSO IN EURO)

A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), ENTI, FONDAZIONI,
ASSOCIAZIONI, ENTI ECCLESIASTICI E ALTRI SOGGETTI NON AVENTI FINI DI LUCRO,
CHE PERSEGUONO SCOPI DI UTILITÀ SOCIALE

DELLA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO SOCIETÀ COOPERATIVA
IN QUALITÀ DI EMITTENTE E RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO

DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 06 MARZO 2018
A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA CON NOTA N. 0055078/18 DEL 28 FEBBRAIO 2018

Il presente Documento costituisce il Prospetto di Base ("Prospetto di Base") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come successivamente modificato e integrato dai Regolamenti Delegati n. 486/2012/UE e n. 862/2012/UE e al Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche.

Il presente Prospetto di Base – come modificato e integrato dal Supplemento al Prospetto di Base (il **"Supplemento"**) depositato presso la Consob in data 19 Aprile 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0110327/18 del 13 Aprile 2018 - è valido per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione e si compone del Documento di Registrazione (**"Documento di Registrazione"**), che contiene informazioni sulla Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, società cooperativa (**"BCC dell'Oglio e del Serio"** o la **"Banca"**



o la "BCC" o l' "Emittente"), in qualità di Emittente di una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario") di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a euro 100.000,00 (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"), di una Nota Informativa sugli strumenti finanziari (la "Nota Informativa"), che contiene informazioni relative a ciascuna serie di emissioni di Obbligazioni, e di una Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi"), che riassume le caratteristiche dell'Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione dell'emissione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le condizioni definitive (le **"Condizioni Definitive"**), secondo il modello riportato nel presente Prospetto di Base, e la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione. Le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'Offerta sul sito internet dell'Emittente **www.bccoglioeserio.it** e contestualmente trasmesse alla CONSOB.

Qualora, nel corso del periodo di validità del presente Prospetto di Base, si rendesse necessario aggiornare le informazioni ivi contenute, l'Emittente pubblicherà un Supplemento (il **"Supplemento al Prospetto"**), soggetto alla preventiva approvazione da parte della CONSOB, che dovrà essere letto unitamente al Prospetto.

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base e del relativo Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità degli investimenti che verranno proposti e sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.

Il presente Prospetto di Base e il relativo Supplemento nonché tutti i documenti ivi incorporati mediante riferimento, così come gli eventuali successivi Supplementi al Prospetto sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, società cooperativa, in Calcio (Bg), via Papa Giovanni XXIII n. 51 e sono altresì consultabili sul sito internet dell'Emittente www.bccoglioeserio.it.

Le espressioni definite all'interno del Prospetto di Base (ossia quelle che compaiono con la lettera iniziale maiuscola) manterranno lo stesso significato.



5. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA "SEZIONE III – NOTA DI SINTESI" DEL PROSPETTO DI BASE

Nella "Sezione D – Rischi" della Nota di Sintesi, all'interno del punto "D.2. Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente", il "Rischio Legale" è stato integrato come di seguito riportato:

SEZIONE D - RISCHI

D.2 INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUI PRINCIPALI RISCHI CHE SONO SPECIFICI PER L'EMITTENTE

RISCHIO LEGALE

[omissis]

Si informa che, in data 15 marzo 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo ha notificato alla Banca un procedimento, riferito ad illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25-ter, comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/01, addebitato alla Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba relativamente agli esercizi 2013 e 2014, ovvero prima della fusione per incorporazione della stessa nella Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo, ora Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, divenuta operativa il 1º luglio 2015.

La Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, nella qualità oggettiva di incorporante della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba, è chiamata a rispondere dell'accusa di mancata adozione ed efficace attuazione di modello organizzativo idoneo a prevenire il reato di false comunicazioni sociali da parte della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba. In particolare, la Banca è indagata – quale soggetto che si è avvantaggiato dei reati commessi dai soggetti apicali – per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di false comunicazioni sociali (di cui agli artt. 110 c.p. e 2621 c.c.). Con riferimento al reato di false comunicazioni sociali, le stesse consistono:

- quanto al bilancio relativo al 2013 (della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba), nell'avere esposto "fatti materiali non rispondenti al vero nel bilancio relativo all'anno 2013, in particolare, omettendo di effettuare i necessari accantonamenti a fronte di posizioni creditorie irrimediabilmente deteriorate per una cifra non inferiore a euro 15.647.000" e, in particolare, nell'avere esposto in bilancio "un utile di esercizio pari a euro 1.825.675, in luogo di una perdita pari a euro 13.821.325";

- quanto al bilancio relativo al 2014 (della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba), nell'avere esposto "fatti materiali non rispondenti al vero nel bilancio relativo all'anno 2014, in particolare, omettendo di effettuare i necessari accantonamenti a fronte di posizioni creditorie irrimediabilmente deteriorate per una cifra non inferiore a euro 5.732.000" e, in particolare, nell'avere esposto in bilancio "una perdita di esercizio pari a euro 5.498.401, in luogo di una perdita effettiva, pari a non meno di euro 11.230.401". Si rappresenta, in merito alle suddette indagini della Procura della Repubblica di Bergamo, che l'Emittente in data 03 febbraio 2016 aveva denunciato alla stessa la rilevazione di anomalie di calcolo sugli interessi relativi a n. 836 contratti di mutuo stipulati dalla Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba. A riguardo si rappresenta infine che nel Prospetto di Base approvato in data 02 febbraio 2017 l'Emittente aveva dato tale informativa segnalando altresì di aver già provveduto a rifondere tutti i clienti danneggiati per un controvalore complessivo pari a circa 1,8 milioni di euro.

In caso di condanna, alla Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio può essere applicata una sanzione pecuniaria che, ai sensi del succitato art. 25-ter, è prevista da 200 a 400 quote. L'importo di una quota (ex art. 10 della stessa legge) va da un minimo di euro 258,23 a un massimo di euro 1.549,37. Peraltro, la sanzione può essere ridotta da un terzo alla metà se l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso o, ancora, se è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Qualora concorrano entrambe le succitate condizioni, la sanzione viene ridotta dalla metà ai due terzi.

Senza tener conto di tali riduzioni, l'importo dell'eventuale sanzione è pertanto compreso tra euro 51.646,00 ed euro 619.748,00.

Anche nel caso di irrogazione della sanzione nell'importo massimo, la Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio rappresenta che:

- tale importo non è considerato rilevante ai fini della compromissione della solvibilità della Banca;
- con riferimento ai ratios patrimoniali alla data del 31 dicembre 2017, come da ultima segnalazione alla Banca d'Italia, gli stessi risulterebbero superiori ai coefficienti vincolanti vigenti.

L'Emittente attesta infine che i contestati accantonamenti a fronte di posizioni creditorie deteriorate sono stati totalmente recepiti nel bilancio di chiusura della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba al 30 giugno 2015.



6. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA "SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE" DEL PROSPETTO DI BASE

6.1. PARAGRAFO 3.1.13. RISCHIO LEGALE

All'interno del Capitolo **"3. FATTORI DI RISCHIO"**, paragrafo **"3.1. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'EMITTENTE"** del Documento di Registrazione, il punto **"3.1.13. Rischio Legale"** è stato integrato come di seguito riportato:

FATTORI DI RISCHIO

3. FATTORI DI RISCHIO

3.1. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'EMITTENTE

[omissis]

3.1.13. Rischio Legale

[omissis]

Si informa che, in data 15 marzo 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo ha notificato alla Banca un procedimento, riferito ad illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25-ter, comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/01, addebitato alla Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba relativamente agli esercizi 2013 e 2014, ovvero prima della fusione per incorporazione della stessa nella Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo, ora Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, divenuta operativa il 1º luglio 2015. La Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, nella qualità oggettiva di incorporante della Banca di Credito

Cooperativo di Ghisalba, è chiamata a rispondere dell'accusa di mancata adozione ed efficace attuazione di modello organizzativo idoneo a prevenire il reato di false comunicazioni sociali da parte della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba. In particolare, la Banca è indagata – quale soggetto che si è avvantaggiato dei reati commessi dai soggetti apicali – per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di false comunicazioni sociali (di cui agli artt. 110 c.p. e 2621 c.c.). Con riferimento al reato di false comunicazioni sociali, le stesse consistono:

- quanto al bilancio relativo al 2013 (della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba), nell'avere esposto "fatti materiali non rispondenti al vero nel bilancio relativo all'anno 2013, in particolare, omettendo di effettuare i necessari accantonamenti a fronte di posizioni creditorie irrimediabilmente deteriorate per una cifra non inferiore a euro 15.647.000" e, in particolare, nell'avere esposto in bilancio "un utile di esercizio pari a euro 1.825.675, in luogo di una perdita pari a euro 13.821.325";
- quanto al bilancio relativo al 2014 (della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba), nell'avere esposto "fatti materiali non rispondenti al vero nel bilancio relativo all'anno 2014, in particolare, omettendo di effettuare i necessari accantonamenti a fronte di posizioni creditorie irrimediabilmente deteriorate per una cifra non inferiore a euro 5.732.000" e, in particolare, nell'avere esposto in bilancio "una perdita di esercizio pari a euro 5.498.401, in luogo di una perdita effettiva, pari a non meno di euro 11.230.401".

Si rappresenta, in merito alle suddette indagini della Procura della Repubblica di Bergamo, che l'Emittente in data 03 febbraio 2016 aveva denunciato alla stessa la rilevazione di anomalie di calcolo sugli interessi relativi a n. 836 contratti di mutuo stipulati dalla Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba. A riguardo si rappresenta infine che nel Prospetto di Base approvato in data 02 febbraio 2017 l'Emittente aveva dato tale informativa segnalando altresì di aver già provveduto a rifondere tutti i clienti danneggiati per un controvalore complessivo pari a circa 1,8 milioni di euro.

In caso di condanna, alla Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio può essere applicata una sanzione pecuniaria che, ai sensi del succitato art. 25-ter, è prevista da 200 a 400 quote. L'importo di una quota (ex art. 10 della stessa legge) va da un minimo di euro 258,23 a un massimo di euro 1.549,37. Peraltro, la sanzione può essere ridotta da un terzo alla metà se l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso o, ancora, se è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Qualora concorrano entrambe le succitate condizioni, la sanzione viene ridotta dalla metà ai due terzi.

Senza tener conto di tali riduzioni, l'importo dell'eventuale sanzione è pertanto compreso tra euro 51.646,00 ed euro 619.748,00.



FATTORI DI RISCHIO

Anche nel caso di irrogazione della sanzione nell'importo massimo, la Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio rappresenta che:

- tale importo non è considerato rilevante ai fini della compromissione della solvibilità della Banca;
- con riferimento ai ratios patrimoniali alla data del 31 dicembre 2017, come da ultima segnalazione alla Banca d'Italia, gli stessi risulterebbero superiori ai coefficienti vincolanti vigenti.

L'Emittente attesta infine che i contestati accantonamenti a fronte di posizioni creditorie deteriorate sono stati totalmente recepiti nel bilancio di chiusura della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba al 30 giugno 2015. Per una dettagliata informativa sui principali contenziosi, si rinvia al successivo paragrafo "11.6. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E ARBITRALI".



6.2. PARAGRAFO 11.6. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E ARBITRALI

Il paragrafo **"11.6. Procedimenti giudiziari e arbitrali"** del Documento di Registrazione è stato integrato come di seguito riportato:

11.6. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E ARBITRALI

omissis ^{*}

Si informa che, in data 15 marzo 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo ha notificato alla Banca un procedimento, riferito ad illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25-ter, comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/01, addebitato alla Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba relativamente agli esercizi 2013 e 2014, ovvero prima della fusione per incorporazione della stessa nella Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo, ora Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, divenuta operativa il 1º luglio 2015.

La Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, nella qualità oggettiva di incorporante della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba, è chiamata a rispondere dell'accusa di mancata adozione ed efficace attuazione di modello organizzativo idoneo a prevenire il reato di false comunicazioni sociali da parte della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba. In particolare, la Banca è indagata – quale soggetto che si è avvantaggiato dei reati commessi dai soggetti apicali – per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di false comunicazioni sociali (di cui agli artt. 110 c.p. e 2621 c.c.). Con riferimento al reato di false comunicazioni sociali, le stesse consistono:

- quanto al bilancio relativo al 2013 (della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba), nell'avere esposto "fatti materiali non rispondenti al vero nel bilancio relativo all'anno 2013, in particolare, omettendo di effettuare i necessari accantonamenti a fronte di posizioni creditorie irrimediabilmente deteriorate per una cifra non inferiore a euro 15.647.000" e, in particolare, nell'avere esposto in bilancio "un utile di esercizio pari a euro 1.825.675, in luogo di una perdita pari a euro 13.821.325";
- quanto al bilancio relativo al 2014 (della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba), nell'avere esposto "fatti materiali non rispondenti al vero nel bilancio relativo all'anno 2014, in particolare, omettendo di effettuare i necessari accantonamenti a fronte di posizioni creditorie irrimediabilmente deteriorate per una cifra non inferiore a euro 5.732.000" e, in particolare, nell'avere esposto in bilancio "una perdita di esercizio pari a euro 5.498.401, in luogo di una perdita effettiva, pari a non meno di euro 11.230.401".

Si rappresenta, in merito alle suddette indagini della Procura della Repubblica di Bergamo, che l'Emittente in data 03 febbraio 2016 aveva denunciato alla stessa la rilevazione di anomalie di calcolo sugli interessi relativi a n. 836 contratti di mutuo stipulati dalla Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba. A riguardo si rappresenta infine che nel Prospetto di Base approvato in data 02 febbraio 2017 l'Emittente aveva dato tale informativa segnalando altresì di aver già provveduto a rifondere tutti i clienti danneggiati per un controvalore complessivo pari a circa 1,8 milioni di euro.

In caso di condanna, alla Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio può essere applicata una sanzione pecuniaria che, ai sensi del succitato art. 25-ter, è prevista da 200 a 400 quote. L'importo di una quota (ex art. 10 della stessa legge) va da un minimo di euro 258,23 a un massimo di euro 1.549,37. Peraltro, la sanzione può essere ridotta da un terzo alla metà se l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso o, ancora, se è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Qualora concorrano entrambe le succitate condizioni, la sanzione viene ridotta dalla metà ai due terzi.

Senza tener conto di tali riduzioni, l'importo dell'eventuale sanzione è pertanto compreso tra euro 51.646,00 ed euro 619.748,00.

Anche nel caso di irrogazione della sanzione nell'importo massimo, la Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio rappresenta che:

- tale importo non è considerato rilevante ai fini della compromissione della solvibilità della Banca;
- con riferimento ai ratios patrimoniali alla data del 31 dicembre 2017, come da ultima segnalazione alla Banca d'Italia, gli stessi risulterebbero superiori ai coefficienti vincolanti vigenti.

L'Emittente attesta infine che i contestati accantonamenti a fronte di posizioni creditorie deteriorate sono stati totalmente recepiti nel bilancio di chiusura della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba al 30 giugno 2015.



7. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE COPERTINE DEI MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROSPETTO DI BASE

Le copertine dei Modelli di Condizioni Definitive del Prospetto di Base sono state integralmente sostituite al fine di recepire gli estremi del provvedimento di approvazione del Supplemento al Prospetto di Base. Si riportano di seguito le nuove copertine.

MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE - OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO SOCIETÀ COOPERATIVA



SEDE LEGALE IN CALCIO (BERGAMO), VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N. 51 – DIREZIONE GENERALE IN COVO (BERGAMO), VIA TRENTO, N. 17
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA AL N. 8514 - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE AL N. A160539
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO AL N. 02249360161 - ISCRITTA AL REA DI BERGAMO AL N. 274586
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02249360161

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sito Internet: www.bccoglioeserio.it

CONDIZIONI DEFINITIVE PER NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DENOMINATO:

BCC dell'Oglio e del Serio – Obbligazioni a Tasso Fisso

CON POSSIBILITÀ DI DEVOLUZIONE DI UNA PERCENTUALE DELL'IMPORTO NOMINALE COLLOCATO

(CON EVENTUALE AMMONTARE MASSIMO ESPRESSO IN EURO)

A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), ENTI, FONDAZIONI,

ASSOCIAZIONI, ENTI ECCLESIASTICI E ALTRI SOGGETTI NON AVENTI FINI DI LUCRO,

CHE PERSEGUONO SCOPI DI UTILITÀ SOCIALE

[DENOMINAZIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO]

ISIN [•]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 06 Marzo 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055078/18 del 28 Febbraio 2018, come modificato e integrato dal Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 19 Aprile 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0110327/18 del 13 Aprile 2018.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al suo Supplemento (o ai suoi Supplementi).

Il Prospetto di Base, il suo Supplemento (o i suoi Supplementi) e le presenti Condizioni Definitive sono pubblicati, a norma dell'articolo 14 della Direttiva 2003/71/CE, sul sito internet dell'Emittente www.bccoglioeserio.it e sono a disposizione del pubblico, in forma stampata e gratuita, presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, società cooperativa, in Calcio, via Papa Giovanni XXIII n. 51, e le sue filiali.

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al suo Supplemento (o ai suoi Supplementi), al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

La Nota di Sintesi della singola Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.



MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE - OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO SOCIETÀ COOPERATIVA



SEDE LEGALE IN CALCIO (BERGAMO), VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N. 51 – DIREZIONE GENERALE IN COVO (BERGAMO), VIA TRENTO, N. 17
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA AL N. 8514 - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE AL N. A160539
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO AL N. 02249360161 - ISCRITTA AL REA DI BERGAMO AL N. 274586
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02249360161

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sito Internet: www.bccoglioeserio.it

CONDIZIONI DEFINITIVE PER NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DENOMINATO:

BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO – OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

CON POSSIBILITÀ DI DEVOLUZIONE DI UNA PERCENTUALE DELL'IMPORTO NOMINALE COLLOCATO (CON EVENTUALE AMMONTARE MASSIMO ESPRESSO IN EURO)
A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), ENTI, FONDAZIONI,

ASSOCIAZIONI, ENTI ECCLESIASTICI E ALTRI SOGGETTI NON AVENTI FINI DI LUCRO,

CHE PERSEGUONO SCOPI DI UTILITÀ SOCIALE

[DENOMINAZIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO]

ISIN [•]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 06 Marzo 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055078/18 del 28 Febbraio 2018, come modificato e integrato dal Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 19 Aprile 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0110327/18 del 13 Aprile 2018.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al suo Supplemento (o ai suoi Supplementi).

Il Prospetto di Base, il suo Supplemento (o i suoi Supplementi) e le presenti Condizioni Definitive sono pubblicati, a norma dell'articolo 14 della Direttiva 2003/71/CE, sul sito internet dell'Emittente **www.bccoglioeserio.it** e sono a disposizione del pubblico, in forma stampata e gratuita, presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, società cooperativa, in Calcio, via Papa Giovanni XXIII n. 51, e le sue filiali.

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al suo Supplemento (o ai suoi Supplementi), al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

La Nota di Sintesi della singola Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.



MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE - OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO (PREFISSATO - VARIABILE / PREFISSATO - FLOATING STEP UP)

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO SOCIETÀ COOPERATIVA



SEDE LEGALE IN CALCIO (BERGAMO), VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N. 51 – DIREZIONE GENERALE IN COVO (BERGAMO), VIA TRENTO, N. 17
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA AL N. 8514 - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE AL N. A160539
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO AL N. 02249360161 - ISCRITTA AL REA DI BERGAMO AL N. 274586
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02249360161

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sito Internet: www.bccoglioeserio.it

CONDIZIONI DEFINITIVE PER NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DENOMINATO:

BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO - OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO

(PREFISSATO - VARIABILE / PREFISSATO - FLOATING STEP UP)

CON POSSIBILITÀ DI DEVOLUZIONE DI UNA PERCENTUALE DELL'IMPORTO NOMINALE COLLOCATO

(CON EVENTUALE AMMONTARE MASSIMO ESPRESSO IN EURO)

A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), ENTI, FONDAZIONI,

ASSOCIAZIONI, ENTI ECCLESIASTICI E ALTRI SOGGETTI NON AVENTI FINI DI LUCRO,
CHE PERSEGUONO SCOPI DI UTILITÀ SOCIALE

[DENOMINAZIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO]

ISIN [•]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 06 Marzo 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055078/18 del 28 Febbraio 2018, come modificato e integrato dal Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 19 Aprile 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0110327/18 del 13 Aprile 2018.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al suo Supplemento (o ai suoi Supplementi).

Il Prospetto di Base, il suo Supplemento (o i suoi Supplementi) e le presenti Condizioni Definitive sono pubblicati, a norma dell'articolo 14 della Direttiva 2003/71/CE, sul sito internet dell'Emittente <u>www.bccoglioeserio.it</u> e sono a disposizione del pubblico, in forma stampata e gratuita, presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, società cooperativa, in Calcio, via Papa Giovanni XXIII n. 51, e le sue filiali.

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al suo Supplemento (o ai suoi Supplementi), al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

La Nota di Sintesi della singola Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.



MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE - OBBLIGAZIONI STEP UP/STEP DOWN

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO SOCIETÀ COOPERATIVA



SEDE LEGALE IN CALCIO (BERGAMO), VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N. 51 – DIREZIONE GENERALE IN COVO (BERGAMO), VIA TRENTO, N. 17
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA AL N. 8514 - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE AL N. A160539
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO AL N. 02249360161 - ISCRITTA AL REA DI BERGAMO AL N. 274586
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02249360161

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sito Internet: www.bccoglioeserio.it

CONDIZIONI DEFINITIVE PER NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DENOMINATO:

BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO - OBBLIGAZIONI STEP UP/STEP DOWN

CON POSSIBILITÀ DI DEVOLUZIONE DI UNA PERCENTUALE DELL'IMPORTO NOMINALE COLLOCATO

(CON EVENTUALE AMMONTARE MASSIMO ESPRESSO IN EURO)

A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), ENTI, FONDAZIONI,

ASSOCIAZIONI, ENTI ECCLESIASTICI E ALTRI SOGGETTI NON AVENTI FINI DI LUCRO,

CHE PERSEGUONO SCOPI DI UTILITÀ SOCIALE

[DENOMINAZIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO]

ISIN [•]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 06 Marzo 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055078/18 del 28 Febbraio 2018, come modificato e integrato dal Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 19 Aprile 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0110327/18 del 13 Aprile 2018.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al suo Supplemento (o ai suoi Supplementi).

Il Prospetto di Base, il suo Supplemento (o i suoi Supplementi) e le presenti Condizioni Definitive sono pubblicati, norma dell'articolo 14 della Direttiva 2003/71/CE, sul sito internet dell'Emittente <u>www.bccoglioeserio.it</u> e sono a disposizione del pubblico, in forma stampata e gratuita, presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, società cooperativa, in Calcio, via Papa Giovanni XXIII n. 51, e le sue filiali.

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al suo Supplemento (o ai suoi Supplementi), al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

La Nota di Sintesi della singola Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.



MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE - OBBLIGAZIONI ZERO COUPON

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO SOCIETÀ COOPERATIVA



SEDE LEGALE IN CALCIO (BERGAMO), VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N. 51 – DIREZIONE GENERALE IN COVO (BERGAMO), VIA TRENTO, N. 17
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA AL N. 8514 - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE AL N. A160539
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO AL N. 02249360161 - ISCRITTA AL REA DI BERGAMO AL N. 274586
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02249360161

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sito Internet: www.bccoglioeserio.it

CONDIZIONI DEFINITIVE PER NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL PROGRAMMA DI EMISSIONE DENOMINATO:

BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO - OBBLIGAZIONI ZERO COUPON

CON POSSIBILITÀ DI DEVOLUZIONE DI UNA PERCENTUALE DELL'IMPORTO NOMINALE COLLOCATO

(CON EVENTUALE AMMONTARE MASSIMO ESPRESSO IN EURO)

A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), ENTI, FONDAZIONI,

ASSOCIAZIONI, ENTI ECCLESIASTICI E ALTRI SOGGETTI NON AVENTI FINI DI LUCRO,

CHE PERSEGUONO SCOPI DI UTILITÀ SOCIALE

[DENOMINAZIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO]

ISIN [•]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 06 Marzo 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0055078/18 del 28 Febbraio 2018, come modificato e integrato dal Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 19 Aprile 2018 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0110327/18 del 13 Aprile 2018.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al suo Supplemento (o ai suoi Supplementi).

Il Prospetto di Base, il suo Supplemento (o i suoi Supplementi) e le presenti Condizioni Definitive sono pubblicati, a norma dell'articolo 14 della Direttiva 2003/71/CE, sul sito internet dell'Emittente <u>www.bccoglioeserio.it</u> e sono a disposizione del pubblico, in forma stampata e gratuita, presso la sede legale della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, società cooperativa, in Calcio, via Papa Giovanni XXIII n. 51, e le sue filiali.

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base e al suo Supplemento (o ai suoi Supplementi), al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

La Nota di Sintesi della singola Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.